

Regolamento Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

Art. 1

Compiti della C.C.V.L.P.S. – luogo di riunione – durata in carica

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare negli edifici destinati a teatro o luogo di pubblico spettacolo, le condizioni di solidità e sicurezza, e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 ed eventualmente 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.

I componenti la Commissione sono nominati dal Sindaco, restano in carica per tre anni e, al termine del periodo di durata in carica, continuano ad operare fino al giorno di nomina di nuovi membri.

In particolare la Commissione Comunale provvede, nei limiti delle proprie competenze, a:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (parere di fattibilità);
- verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni (verifica dell'agibilità);
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Di ogni componente potrà essere nominato uno o più supplenti.

Nella seduta di insediamento verranno approvate eventuali regole di funzionamento della Commissione.

Verrà inoltre approvato l'elenco della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di parere di fattibilità o di verifica dell'agibilità. Tale elenco dovrà essere redatto applicando la normativa sulla semplificazione amministrativa e tenuto costantemente aggiornato.

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti titolari, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di particolare urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

Il parere della commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o a persona di fiducia eventualmente delegata, con lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.

A richiesta delle parti, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Art. 2

Allestimenti temporanei – attività non soggette a licenza di agibilità

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In tal caso l'interessato dovrà autocertificare l'esatta corrispondenza dell'allestimento con quello già verificato. Copia della autocertificazione verrà inviata agli Enti interessati per la vigilanza.

Non è previsto il rilascio della licenza di agibilità art. 80 T.U.L.P.S. e quindi sono attività non soggette a parere della C.C.V.L.P.S.:

- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simili, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

Per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione dall'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 19 agosto 1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, quali tribune, sedie, spazi opportunamente delimitati, ecc., per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m. 0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico) non è previsto il rilascio della licenza di agibilità art. 80 T.U.L.P.S. e quindi sono attività non soggette al parere della C.C.V.L.P.S.

Per tali luoghi è fatto però obbligo di produrre, all'autorità comunale competente al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Tale obbligo permane anche nel caso di manifestazioni organizzate nell'esercizio di attività non a carattere imprenditoriale.

Art. 3

Verifica sul rispetto delle prescrizioni imposte

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare l'osservanza delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve risultare da regolare verbale di sopralluogo sottoscritto da tutti i componenti delegati.

Art. 4

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, compresi gli impianti sportivi, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 5

Subingresso in licenza di agibilità

Nel caso di cambio di gestione di un locale soggetto alla licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., qualora non siano intervenute modifiche di alcuna natura al locale, agli arredi, alle attrezzature ed ai sistemi di sicurezza in essere, il soggetto interessato deve produrre:

1. dichiarazione del responsabile legale dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e alla regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo prevista dal D.M. del 19 agosto 1996 e, nel caso di impianti sportivi, alle norme di sicurezza previste nel D.M. 18 marzo 1996.
2. perizia giurata, a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 818/84, comprovante l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.
3. atto d'impegno a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata, relativa alla gestione della sicurezza, prevista al punto 18.1 del titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996.
4. copia del piano di sicurezza antincendio a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata (punto 18.5 del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996).
5. copia della richiesta di voltura del certificato di prevenzione incendi, debitamente vistata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Art. 6

Locali ed impianti esclusi dalla competenza della Commissione comunale

Permangono nella competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche dei seguenti locali e strutture:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Art. 7

Formulazione del parere

Il parere della Commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro o in archivio informatico.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale di seduta all'ufficio comunale di Polizia Amministrativa ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Art. 8

Assenza ai lavori della Commissione – decadenza dall'incarico

I componenti la Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti.

Art. 9

Nomina dei componenti aggregati

Gli eventuali esperti aggregati, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.

L'incarico decade alla normale scadenza triennale della commissione.

Art. 10

Richieste di intervento della Commissione – modalità di presentazione e contenuti della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo che deve essere presentata al Comune:

- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità o verifica agibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione).
- almeno 20 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per parere di fattibilità e conseguente verifica agibilità) – concerti, teatro in piazza, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc. –

Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori ed una sola volta, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la renderà visionabile a tutti i componenti presso la Segreteria stessa.

Art. 11

Spese per il funzionamento della Commissione

Le spese relative al funzionamento della Commissione, il cui importo verrà determinato con successivo provvedimento, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Cona, da effettuare prima alla presentazione della richiesta.